



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 del 28/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 28/04/2021 alle ore 20:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alle ore 21:10 risultano:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	PRUITI RINO CARMELOVINCENZO	Sindaco	X	
2	VILLA MARTINA	Presidente	X	
3	BIANCHI CLAUDIA	Consigliere	X	
4	CARBONERA MATTEO	Consigliere	X	
5	MERCURI SIMONE	Consigliere	X	
6	PARMESANI STEFANO	Consigliere	X	
7	DI LIETO CESARE	Consigliere	X	
8	STURDA PAOLA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
9	PEZZENATI LUISA	Consigliere	X	
10	LAUCIELLO GIULIA ROSA STELLA	Consigliere	X	
11	BOMBINO VALERIA	Consigliere	X	
12	IOCCA LUIGI	Consigliere		X
13	SCIALINO ALDO	Consigliere	X	
14	BARBISAN MARIA GRAZIA TERESA	Consigliere	X	
15	IMBERTI MANUEL	Consigliere	X	
16	ROMANELLO CATERINA	Consigliere	X	
17	SCHIAVONE ALBERTO ERMANNOMARIA	Consigliere	X	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale-dott. Diego Carlino.

Si da atto che di tutti i Consiglieri è stata accertata la presenza in modalità di videoconferenza.

Sono altresì presenti, in medesima modalità, gli assessori David Arboit, Emilio Guastamacchia, Mario Ciccarelli, Grazia Campese e Rosa Palone.

Il Presidente del Consiglio procede con la trattazione del terzo argomento iscritto all'ordine del giorno.

Settore: Settore Economico Finanziario

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- APPROVAZIONE**

Il Sindaco Rino Pruiti presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati "urbani" (e come tali sottoposti all'ambito del servizio comunale e quindi della relativa tassa) e quelli invece classificati come "speciali" (che invece non rientrano nel perimetro del servizio comunali e non possono essere quindi oggetto di tassazione);

CONSIDERATO che tale riforma ha un notevole impatto sull'applicazione della TARI, in quanto alcune categorie produttive (attività industriali e magazzini collegati ad attività industriali) potranno essere tassate solo parzialmente (per i servizi comunali di cui comunque usufruiscono, come lo spazzamento delle strade), mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione qualora comunichino al comune entro il 31 maggio di ogni anno la decisione di smaltire autonomamente una quota dei rifiuti urbani da esse prodotte;

RITENUTO NECESSARIO apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per adeguarlo alla nuova disciplina, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati, disciplinando il regime applicabile alle attività industriali e ai magazzini e rivedendo alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente, oltre che per una migliore formulazione di alcuni aspetti del tributo;

DATO ATTO che le principali modifiche possono essere illustrate nel seguente prospetto:

vecchio testo

nuovo testo

ARTICOLO 8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI
1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali. 2. Tutti i locali imponibili sono considerati suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova	1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali non operative o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali. 2. Tutti i locali imponibili sono considerati suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova

<p>contraria fornita dal soggetto passivo. A tal fine l'arredo e l'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.</p> <p>3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione tali aree e vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la percentuale di scorporo della superficie, in base alle diverse categorie di utenza non domestica, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per la categoria 20 - 35% per la categoria 11 - 35% per la categoria 12 - 85% per la categoria 3 - 60% per la categoria 19 - 60% per la categoria 18 <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo. Le domande, debitamente documentate, devono essere presentate entro il 31/12 di ciascun anno pena la mancata applicazione dello scorporo e devono essere vagliate dal competente ufficio comunale per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio di gestione dei rifiuti. Qualora venga riconosciuto il diritto allo scorporo e le condizioni che hanno portato al suo riconoscimento rimangano invariate la domanda vale anche per gli anni successivi. Nel caso in cui, invece, dovessero venire meno queste condizioni, il contribuente deve darne comunicazione al comune con le stesse modalità della presentazione della denuncia di variazione, e con le stesse sanzioni in caso di omessa denuncia. Anche in questo caso la comunicazione ha effetto dall'anno successivo. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei documenti prodotti.</p> <p>5. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali</p>	<p>contraria fornita dal soggetto passivo. A tal fine l'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.</p> <p>3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione tali aree e vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la percentuale di scorporo della superficie, in base alle diverse categorie di utenza non domestica, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% per la categoria 3 (ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 11, c. 2) - 35% per la categoria 12 - 60% per la categoria 18 - 60% per la categoria 19 <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla richiesta. Qualora venga riconosciuto il diritto allo scorporo e le condizioni che hanno portato al suo riconoscimento rimangano invariate la domanda vale anche per gli anni successivi. Nel caso in cui, invece, dovessero venire meno queste condizioni, il contribuente deve darne comunicazione al comune con le stesse modalità della presentazione della denuncia di variazione, e con la stessa decorrenza. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei documenti prodotti.</p> <p>5. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.</p> <p>6. Sono altresì esclusi dal tributo i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato ove la produzione di rifiuti è nulla.</p> <p>7. Non rientrano, inoltre, nel servizio comunale le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del</p>
--	---

<p>riguardanti organi di Stato esteri.</p> <p>6. Sono altresì esclusi dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività, nonché i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, i locali annessi ad uso abitativo ed i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.</p> <p>7. La parte variabile della tariffa è ridotta per coloro che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani (ad eccezione degli imballaggi). La riduzione è pari alla percentuale di tali rifiuti smaltiti autonomamente rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato in base ai coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti di cui all'art. 17 comma 2. A tal fine la richiesta dovrà pervenire, per ciascun anno, entro il 31 gennaio, con la documentazione riferita all'anno precedente.</p> <p>.</p>	<p>servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dal competente ufficio comunale del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale di Igiene Urbana.</p> <p>In questo caso si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 11, c. 2.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</p> <p>1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.</p> <p>2. In mancanza della deliberazione di cui al comma 1, le tariffe si intendono prorogate anche per l'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</p> <p>1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.</p> <p>2. In considerazione della natura dei servizi generali erogati su tutto il territorio (come ad esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è comunque dovuta una quota pari al 50% della tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 D. lgs. 152/2006 lettere c), d), e) e f) , dai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle suddette utenze e dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 8 comma 7 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 PIANO FINANZIARIO</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 PIANO FINANZIARIO</p> <p>1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale adotta il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.</p>

<p>2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.</p> <p>3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare anche le tariffe.</p>	<p>2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.</p> <p>3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</p> <p>1. La tariffa è ridotta:</p> <p>a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che venga indicata l'abitazione di residenza che deve necessariamente essere in un Comune diverso da Buccinasco;</p> <p>b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;</p> <p>d) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento non superiore al 20% in funzione del tipo di intervento predisposto.</p> <p>e) per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria 24, che non abbiano installati apparecchi per il giuoco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si applica una riduzione pari alla metà della tassa totale.</p> <p>f) per le attività produttive, commerciali e di</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</p> <p>1. La tariffa è ridotta:</p> <p>a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che venga indicata l'abitazione di residenza che deve necessariamente essere in un Comune diverso da Buccinasco;</p> <p>b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;</p> <p>d) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento non superiore al 20% in funzione del tipo di intervento predisposto;</p> <p>e) per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria 24, che non abbiano installati apparecchi per il giuoco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si applica una riduzione pari alla metà della tassa totale;</p> <p>f) per le attività produttive, commerciali e di</p>

<p>servizi, per le quali gli utenti dimostrino di smaltire autonomamente gli imballaggi, la parte variabile della tariffa, relativamente ai locali rientranti nella cat. 3 (magazzini), è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati smaltiti in proprio rispetto alla capacità potenziale di produzione di rifiuti dei locali data dall'applicazione alla superficie del coefficiente massimo per la medesima categoria di cui alla tab. 4a allegata al regolamento. La richiesta, se accolta, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>g) per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale;</p>	<p>servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore non attribuibili al contribuente, abbiano dovuto interrompere la loro attività per un periodo almeno pari a 30 giorni in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del Comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Sono esenti dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività e le unità abitative annesse ai locali destinati all'esercizio del culto nonché i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. Le agevolazioni di cui al presente comma sono coperte mediante la fiscalità generale del Comune ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24 CONGUAGLI</p> <p>1. Qualora, a consuntivo, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze verranno conteggiate nel piano finanziario relativo all'anno successivo in modo da compensare eventuali scostamenti positivi o negativi.</p> <p>2. In caso di modifica delle tariffe, il Comune potrà effettuare il conguaglio rispetto agli importi dovuti con le tariffe previgenti anche in occasione della prima rata dell'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</p> <p>1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 31 maggio di ciascun anno al fine dell'effettiva validità nell'anno stesso. La dichiarazione ha efficacia dal 1° giorno del bimestre successivo alla data di presentazione. Qualora la dichiarazione sia presentata dopo il 31 maggio l'efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente.</p>

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \frac{\text{Qavv}}{\text{Qtot}} \quad (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della tariffa variabile. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il competente ufficio comunale esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 avrà efficacia dalla data del 1° gennaio.

ARTICOLO 25
TARIFFA GIORNALIERA

ARTICOLO 25
TARIFFA GIORNALIERA

<p>1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.</p> <p>3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 15 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.</p> <p>5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con l'importo calcolato in misura forfettaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. Qualora tale importo fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere corrisposto in quattro rate uguali senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.</p> <p>7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.</p>	<p>1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.</p> <p>3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 15 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.</p> <p>5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>6. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.</p> <p>Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 22 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p> <p>7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.</p>
--	---

RITENUTO OPPORTUNO, per ragioni di chiarezza, di non limitarsi a modificare il regolamento vigente, ma di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, che dispone: “ *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”.

VISTO l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di competenza;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato nuovo Regolamento per l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2021;

Il Presidente del Consiglio da la parola al Sindaco Rino Pruiti per l'illustrazione dei contenuti della proposta di deliberazione in trattazione.

Al termine, constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione resa per appello nominale:

consiglieri presenti n. 16 BARBISAN Maria Grazia, BIANCHI Claudia, BOMBINO Valeria, CARBONERA Matteo, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia, MERCURI Simone, PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, PRUITI Rino, ROMANELLO Caterina, SCHIAVONE Alberto, SCIALINO Aldo, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti favorevoli n. 12 BIANCHI Claudia, BOMBINO Valeria, CARBONERA Matteo, DI LIETO Cesare, LAUCIELLO Giulia, MERCURI Simone,

PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, PRUITI Rino,
SCHIAVONE Alberto, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti contrari n. 0

astenuti n. 4 BARBISAN Maria Grazia, IMBERTI Manuel, ROMANELLO
Caterina, SCIALINO Aldo.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE”

Il testo integrale della discussione di cui al presente atto, trascritto da file audio, è conservato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
dott.ssa Martina Villa

Il Segretario Generale
dott. Diego Carlino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.